

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITTADINA DEI GIOVANI

Art. 1

La Consulta Cittadina dei Giovani (C.C.G.) è un organismo apartitico di studio della condizione giovanile, con il compito di formulare il "PROGETTO GIOVANI" del nostro paese, con la funzione di consulenza sulle iniziative di politica giovanile attuate dall'Amministrazione Comunale.

Essa è rappresentativa della realtà dei giovani che operano nell'ambito del Comune, s'ispira ai metodi della democrazia in aderenza al principio costituzionale della pari dignità di condizioni ed opportunità tra tutte le componenti sociali e territoriali.

Art. 2

La C.C.G. organo permanente istituita dal Consiglio Comunale, con il presente regolamento, s'ispira ai criteri di partecipazione democratica ed operando nell'interesse delle fasce giovanili ha i seguenti compiti:

- Promuovere inchieste su tutto il territorio e presso tutti i giovani della città per individuare i bisogni e le richieste;
- Verificare la disponibilità degli stabili appartenenti al patrimonio del Comune o da esso detenuti in locazione che possono essere utilizzati per attuarvi le iniziative che verranno progettate dalla C.C.G. nell'ambito del "Progetto Giovani";
- Formulare un Progetto Giovani che, fatto proprio dell'Amministrazione Comunale e dal Consiglio, possa diventare il "Progetto Giovani della città di Melilli";
- Esprimere parere facoltativo non vincolante sulle iniziative di politica giovanile realizzate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale;
- Verificare e controllare l'attuazione del Progetto Giovani;
- Elaborare ulteriori proposte che affrontino le tematiche inerenti alla condizione giovanile.

Art. 3

L'Amministrazione Comunale chiama a costituire la C.C.G. tutti i giovani di età compresa tra i 16 e 30 anni. **L'adesione deve essere comunicata per iscritto al Comune solo al momento dell'istituzione della consulta, successivamente, saranno presentate al Comitato di coordinamento.**

Art. 4

Gli organi della C.C.G. sono:

- Assemblea Generale;
- Comitato di Coordinamento;
- Commissione Villasmundo
- Commissione Città Giardino
- Commissioni di studio.

Art. 5
(L'Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale è convocata dal Comitato di Coordinamento ogni tre mesi in seduta ordinaria, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea Generale è parimente convocata nel termine di giorni dieci quando ne fa richiesta un numero minimo pari a **1/3 dei componenti dell'Assemblea Generale.**

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Comitato di Coordinamento;
- Nominare **Commissioni** di Studio;
- Esprimere il parere facoltativo non vincolante su ogni iniziativa, atto amministrativo o documento programmatico riguardante la politica giovanile ogni qualvolta venga richiesto dalla Giunta o dal Consiglio Comunale;
- Formulare il Progetto Giovani della città di Melilli in collaborazione con gli assessorati competenti. Lo stesso, prima di essere istituito, sarà discusso e votato in **Assemblea generale ed approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;**
- Verificare e controllare l'attuazione del Progetto Giovani in tutto il territorio;
- Elaborare proposte di carattere generale e particolare, nell'ambito di tutta la politica giovanile e dei progetti amministrativi che affrontino tematiche inerenti alla condizione giovanile;
- Proporre eventuali modifiche al presente Regolamento;
- **Prendere atto dell'adesione alla consulta di nuovi giovani, su comunicazione dell'Ufficio di Presidenza.**

I lavori dell'Assemblea sono presieduti e coordinati dal **Presidente** del Comitato di Coordinamento **ed assistito** dal Segretario, **incaricato dallo stesso fra i membri del Comitato di Coordinamento, con il compito di redigere i verbali dell'assemblea e del comitato stesso e di coadiuvarlo in tutte le sue funzioni.**

Tutte le votazioni espresse dall'Assemblea dovranno avvenire per alzata di mano, **eccetto per l'elezione del Comitato di Coordinamento che avverrà a scrutinio segreto.**

Il Sindaco o suo delegato presiederà la prima Assemblea della C.C.G.

Le Assemblee sono pubbliche.

Art. 6
(Il Comitato di Coordinamento)

Il Comitato di Coordinamento è composto **da dieci** persone, di cui 7 (sette) elette fra i componenti dell'Assemblea Generale e i due presidenti delle commissioni in rappresentanza delle frazioni, inoltre ne fa parte di diritto il Baby-Sindaco.

L'incarico ha durata **annuale**; in caso di rinuncia di uno dei suoi membri l'Assemblea provvederà celermente alla nomina dei nuovi elementi fino al reintegro dei componenti previsti.

Sono compiti del Comitato di Coordinamento:

- Preparare l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie,
- Predisporre convocazioni di assemblee ordinarie e straordinarie e curarne la pubblicazione;
- Controllare il corretto svolgimento delle assemblee;
- Coordinare il Forum dei giovani;
- Rappresentare la C.C.G. nei momenti pubblici con dei delegati

Il Comitato di Coordinamento elegge al suo interno, **nella prima seduta e prima di procedere ad ogni altra attività il presidente. Tale seduta è convocata e presieduta dal membro del comitato di coordinamento più anziano di età. E' nominato Presidente chi ottiene la maggioranza dei voti espressi in modo palese dai presenti.**

Il segretario è responsabile dell'albo dei verbali che saranno a disposizione del pubblico presso la sede dell'Assessorato alle politiche giovanili.

I verbali delle sedute dovranno essere inviati al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Art. 7

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

La seduta dell'Assemblea è valida se è presente in prima convocazione la maggioranza dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno 11 dei componenti l'Assemblea. Le sedute del Comitato di coordinamento sono valide se sono presenti almeno 6 componenti. Ogni componente perde l'appartenenza alla Consulta qualora per 3 volte consecutive non partecipi all'Assemblea senza darne giustificazione al Comitato di Coordinamento.

Ad eccezione delle deliberazioni sulla modificazione **del Regolamento**, le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti, in entrambi gli Organismi, prevale il voto del Presidente che ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Art. 8

(Le Commissioni di Studio)

Le Commissioni di Studio sono organismi della C.C.G. con funzioni d'approfondimento e di studio di problematiche specifiche inerenti alla condizione giovanile.

Esse sono nominate, all'occorrenza in seno all'Assemblea Generale, nel numero dei componenti di volta in volta stabilito dall'Assemblea stessa **e nella prima seduta deve provvedere alla nomina di un coordinatore.**

Sono compiti **delle Commissioni di Studio**:

- Svolgere il lavoro richiesto dall'Assemblea nei tempi previsti, avvalendosi della consulenza gratuita di tecnici ed esperti nominati dall'Assemblea;
- Relazionare all'Assemblea sul lavoro svolto.

Art. 9

(La commissione per il Centro Giovanile)

La C.C.G. **gestisce il Centro Giovanile.**

La Consulta esercita tale gestione attraverso una sua commissione nominata ai sensi dell'art. 8, ed in conformità con quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale

Tale commissione ha come unica attribuzione la gestione del "Centro Giovanile" e la esercita:

- Garantendo il rispetto dei principi ispiratori del Centro Giovanile;
- Garantendo a tutti i giovani la possibilità di accesso, con particolare attenzione ai soggetti disabili o svantaggiati;
- Garantendo la democraticità delle decisioni interne;

- Garantendo il rispetto e l'integrità della struttura messa a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 10 (La Sede)

La sede ufficiale della C.C.G. è il Palazzo Comunale – P.zza F. Crescimanno, le riunioni si terranno nei suoi locali, se necessario potranno essere utilizzate anche altre strutture messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 (Mezzi)

E' compito dell'Amministrazione Comunale fornire tutte le strutture e gli strumenti necessari per il corretto funzionamento della C.C.G.

Art. 12 (Modifiche)

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La C.C.G. può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del presente **Regolamento**, con deliberazione approvata dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea da sottoporre al Consiglio Comunale per l'adozione definitiva.

Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto al Comitato di Coordinamento e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione.

Le proposte di modifica devono essere, tramite il **Presidente del Consiglio Comunale**, trasmesse al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Il presente regolamento e le modifiche ad esso apportate, diventano esecutive ad approvazione tutoria delle deliberazioni e dopo la ripubblicazione delle stesse per 15 gg. All'Albo Pretorio del Comune.

Art.13 (Regolamento interno)

La C.C.G., per quanto non espressamente previsto, può darsi un proprio regolamento interno integrativo del presente ^{REGOLAMENTO} ~~statuto~~ non in contrasto con i principi di esso.